

## Una Procura Ue per le indagini sul Pnrr

**L'**erogazione dei finanziamenti predisposti dal Next Generation Eu e dal Pnrr, ha risolle-  
vato la questione, già sorta con riferi-  
mento ai fondi del Recovery Fund,  
della vigilanza sulle imprese che vo-  
gliano usufruire di tali risorse. Gli il-  
leciti commessi nell'ambito dell'otte-  
nimento e della gestione di tali fondi,  
in quanto certamente lesivi degli inte-  
ressi finanziari dell'Ue, comportano  
la piena applicazione della direttiva  
Pif (direttiva Ue 2017/1371) e la compe-  
tenza a perseguire tali reati in capo  
alla Procura Europea o Eppo. Dal mo-  
mento che la direttiva Pif prevede  
un'autonoma responsabilità delle  
persone giuridiche, si pone anzitutto  
un tema di armonizzazione con la di-  
sciplina della responsabilità da reato  
degli enti prevista dal d.lgs. n.  
231/2001 applicabile in Italia. Da un  
lato, si riscontra una sostanziale om-  
ogeneità nel panorama degli illeciti pu-  
niti dalla normativa europea rispetto  
a quella nazionale. Ciò si deve certa-  
mente al fatto che negli anni il legisla-  
tore italiano ha recepito le spinte eu-  
rounitarie finalizzate al contrasto del-  
le condotte pregiudizievoli per gli in-  
teressi finanziari dell'Ue, ampliando  
la punibilità delle società anche per i  
delitti di contrabbando e i reati fisco-

DI NICCOLÒ BERTOLINI CLERICI\*

li. Nella stessa direzione, ancor più  
di recente, sono state prese di mira  
proprio le frodi aventi a oggetto sov-  
venzioni pubbliche, come quelle mes-  
se a disposizione dal Pnrr.  
In questo contesto gli esempi non  
mancano: basti pensare al fenomeno  
del greenwashing riguardante le so-  
cietà che ricorrono a false certifica-  
zioni ambientali al fine di conseguire  
tali erogazioni. Dall'altro lato, non  
vanno sottovalutate le differenze tra  
normativa europea e nazionale. In  
primo luogo, la direttiva punisce i so-  
li reati dai quali sia derivato un con-  
creto profitto per l'ente, con la conse-  
guenza di escludere invece le condot-  
te rispetto a cui la società potesse van-  
tare un mero interesse. In secondo  
luogo, tra i soggetti da cui può dipen-  
dere la responsabilità delle persone  
giuridiche per illeciti lesivi degli in-  
teressi finanziari dell'Ue, figurano sen-  
za dubbio gli amministratori, i procu-  
ratori o quanti esercitino un potere di  
rappresentanza della persona giuridi-  
ca. A questo punto, però, bisogna  
chiedersi a chi alluda la normativa eu-  
ropea quando si riferisce a coloro che  
ricoprono «una posizione preminen-

te basata sul potere di adottare deci-  
sioni per conto [della persona giuridi-  
ca]». Qui il legislatore europeo ha in-  
teso ampliare la platea delle persone  
da sanzionare, con una chiara allusio-  
ne anche a soggetti formalmente  
estranei all'ente. Si pensi allora alle  
ricadute che potrebbero nascere  
nell'ambito di multinazionali control-  
late da fondi di investimento. Emble-  
matico è il caso dei soci di una socie-  
tà di gestione del risparmio che sfrut-  
tano la propria posizione per intro-  
mettersi nelle decisioni e nelle scelte  
di investimento del cda di una con-  
trollata, di fatto partecipando alla  
commissione del reato. Alle società  
che volessero beneficiare dei fondi  
messi a disposizione dal Pnrr si impo-  
ne un ripensamento del proprio siste-  
ma di compliance, intervenendo so-  
prattutto nelle aree a rischio in cui è  
più probabile il verificarsi di frodi ai  
danni dell'Ue. Questa appare dun-  
que l'occasione ideale per valutare  
l'opportunità di aggiornamento dei  
modelli organizzativi adottati ai sen-  
si del d.lgs. n. 231/2001, dovendosi  
guardare con cautela al tema dei rap-  
porti infragruppo e ai requisiti pre-  
scritti per il conseguimento delle ero-  
gazioni. (riproduzione riservata)

\**Legance* – Avvocati Associati

